



## COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Provincia di L'Aquila

Via Sallustio, n.4 – 67012 Cagnano Amiterno  
Tel 0862 978122 – Fax 0862 978846  
C.F. 80003670660 – P.Iva 00139430664

Prot. n.2556

Cagnano Amiterno, lì 25.05.2020

### ORDINANZA DEL SINDACO

n. 20

#### OGGETTO:

ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA TERRENI E FONDI INCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE

#### IL SINDACO

#### RILEVATO che:

- la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni del territorio comunale;
- la presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono favorire il fenomeno di incendi e creare pregiudizio all'incolumità di persone e beni, nonché compromettere l'igiene e la sicurezza delle aree interne ed esterne dei centri abitati;
- nelle aree incolte o abbandonate e nei fossi o cunette posti a lato delle strade, infestate da siepi e arbusti, non sono garantiti i deflussi delle acque pluviali e di scolo, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
- relativamente ai fondi confinanti con le strade pubbliche, il mancato taglio della vegetazione incolta quali arbusti e sterpaglie nei fossi e nelle cunette può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità;

**VISTA** la "Legge 12 novembre 2000 n. 353 Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – anno 2017. Raccomandazioni";

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), che vieta "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo" e l'art. 255 del medesimo decreto;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**VISTO** l'art. 14, comma 8 della Legge 116 del 2014 "... Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, **la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata**. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, ...;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

**VISTO** il T.U.L.P.S.

**DATO ATTO** che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire la ripulitura/sfalciatura dei terreni incolti, compresi fossi, canali e cunette, su tutto il territorio comunale ed in particolare in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi pubblici e comunque dei terreni incolti in genere;

**ACCERTATO** che le circostanze in premessa, oltre a essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare anche un pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

**RITENUTA** la necessità di predisporre interventi atti a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, a mantenere l'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche, a prevenire rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica in tutto il territorio comunale;

**ACCERTATO** che i proprietari, affittuari e coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione del territorio comunale hanno l'obbligo di pulire e mantenere fondi e terreni;

## **ORDINA**

per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

**ai proprietari**, affittuari e coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione del territorio comunale, **di procedere a propria cura e spesa**

- al decespugliamento ed esportazione delle sterpaglie, rovi e vegetazione secca in genere, rifiuti o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio nonché fonte di rischio per l'incolumità e la salute pubblica;
- di effettuare, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, la pulizia, il taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero dei rifiuti o di qualunque materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio, nonché fonte di rischio per l'incolumità e la salute pubblica;

- i suddetti lavori dovranno essere eseguiti il prima possibile, avendo cura di mantenere costantemente dette condizioni per tutto il periodo estivo e comunque sino al 30 Settembre c.a;
- visto il periodo emergenziale dovuto al Covid-19 le operazioni di pulitura dovranno essere effettuate secondo i criteri di legge in materia, utilizzando i dispositivi di protezione individuali e garantendo le distanze minime di sicurezza (distanziamento sociale).

## COMUNICA

- che ai sensi dell'art.7-bis D.L. 267/2000, la violazione delle Norme della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.
- Il trasgressore e/o responsabile in solido è ammesso al pagamento in misura ridotta per l'importo di euro 100,00, da effettuarsi entro 60 gg dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della Violazione (ex art. 16 Legge n. 689/1981).

Alla Polizia Municipale è demandato il compito di far eseguire la presente Ordinanza.

## DISPONE

1. la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante affissione di manifesti in tutte le frazioni del Comune;
2. che copia della presente sia trasmessa a:
  - Sig. Presidente Regione Abruzzo – COR;
  - Sig. Prefetto di L'Aquila;
  - Sig. Questore di L'Aquila;
  - Comando Stazione Carabinieri di Cagnano Amiterno;
  - All'Ufficio di Polizia Municipale;
  - Comando Stazione Carabinieri c/o Montereale;
  - All'Ufficio Tecnico Comunale;
  - Al comando Vigili del Fuoco di L'Aquila (C.O.A.);
3. che copia della presente sia pubblicata sul Sito internet ([www.comune.cagnanoamiterno.aq.it](http://www.comune.cagnanoamiterno.aq.it)) – Sezione Albo Pretorio;

è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg. dalla data di piena conoscenza.

dalla Casa Municipale li 25/05/2020



IL SINDACO  
Iside Di Martino  
*Iside Di Martino*